

- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 —
Commissione / Polonia**

(causa C-311/09)

«Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Trasporto internazionale di persone — Assoggettamento a imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale»

1. *Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione (Art. 226 CE) (v. punto 18)*

2. *Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Esercizio discrezionale (Art. 226 CE) (v. punto 19)*

3. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 31)*

4. *Ricorso per inadempimento — Prova dell'inadempimento — Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punto 34)*

5. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Detrazione dell'imposta pagata a monte — Obblighi dei soggetti passivi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73, 168 e 273) (v. punto 39 e dispositivo)*

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasporto internazionale di persone su strada — Normativa nazionale che impone ai trasportatori domiciliati all'estero di assolvere l'IVA secondo un sistema forfetario basato unicamente sul numero di persone trasportate nel territorio nazionale e che non permette la detrazione dell'imposta applicata nella fase precedente.

Dispositivo

- 1) Avendo prelevato l'imposta sul valore aggiunto in base alle modalità fissate al capo 13, n. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004, relativo all'applicazione di talune disposizioni della legge relativa all'imposta sui prodotti e servizi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 —
Goldman Management / Commissione e Bulgaria**

(causa C-507/09 P)

«Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Omessa proposizione, da parte della Commissione, di un ricorso per inadempimento contro la Repubblica di Bulgaria — Omesso esercizio, da parte del governo bulgaro, di un'azione nell'ambito di una lite di diritto interno — Risarcimento del danno lamentato a seguito di tali omissioni — Manifesta irricevibilità dell'impugnazione»

Impugnazione — Motivi di ricorso — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell'errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 11-13)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 16 novembre 2009, Goldman Management/Commissione e Bulgaria, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto, da una parte, a far dichiarare che la Commissione ha illegalmente omesso di avviare un procedimento volto a far dichiarare un inadempimento della Bulgaria e che tale Stato membro, a sua volta, ha omesso di agire in seguito alle domande formulate dalla ricorrente nel contesto di